

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 724}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI GIULIO, BARDELLI, LA TORRE, REICHLIN, BARBERA,
ORLANDO, AMICI, BONIFAZI, BRANCIFORTI ROSANNA,
COCCO MARIA, DULBECCO, ESPOSTO, GATTI, GIANNI-
NI, JANNI, LAMANNA, MARTINO, PETRELLA, SPATARO,
TERRAROLI

Presentata il 10 novembre 1976

Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo (AIMA)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del riordinamento e del potenziamento della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), da anni pressantemente sollecitato dalle forze politiche democratiche, dalle organizzazioni sindacali, professionali, cooperative e associative e dal mondo contadino, si ripropone oggi con ancora maggiore acutezza e urgenza in relazione alla gravità della situazione della nostra agricoltura, al crescente divario tra costi di produzione agricoli e ricavi e tra prezzi alla produzione e al consumo dei prodotti agricolo-alimentari.

Come è noto, l'AIMA è stata istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, essenzialmente per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di interventi nel mercato agricolo. In seguito furono attribuiti all'Azienda altri particolari compiti, come quello del pagamento delle integrazioni di prezzo per il grano duro e l'olio d'oliva e altre provvidenze disposte dalla CEE e dallo Stato italiano. Alla estensione dei compiti affidati

all'AIMA non si è accompagnato né un aumento dell'organico, né un potenziamento e un decentramento delle sue strutture e capacità operative.

A dieci anni di distanza dalla sua istituzione, è unanimemente riconosciuto che l'Azienda non è riuscita ad assolvere ai compiti attribuitele. Di fatto essa è rimasta poco più di una sigla, con poteri limitati, priva di una reale autonomia decisionale e operativa, con un organico irrisorio rispetto ai compiti, mancante di qualsiasi struttura propria e di ogni articolazione periferica.

Sono connessi a questo stato di cose i gravissimi ritardi e le carenze sempre lamentati dalle categorie interessate e dalle loro organizzazioni negli interventi di mercato e nei pagamenti dei prodotti ritirati e delle integrazioni di prezzo, solo in parte recuperati negli ultimi tempi mediante il trasferimento di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste presso l'AIMA.

Uno degli aspetti più negativi dell'attività dell'Azienda è costituito dal fatto che, per gli interventi di mercato, ha sistemati-

camente fatto ricorso, mediante trattativa privata, ad assuntori che potevano dimostrare di essere dotati, non solo delle attrezzature necessarie, ma anche e soprattutto della capacità di anticipare i mezzi finanziari occorrenti per gli interventi medesimi. In tal modo, la Federconsorzi ha potuto divenire l'assuntore pressoché in esclusiva degli interventi di mercato dell'AIMA, soprattutto per i cereali, con tutte le conseguenze negative e le commistioni connesse e non oltre ammissibili. È infatti accaduto che, potendo la Federconsorzi praticare l'ammasso del grano per conto e in proprio, si è venuta a trovare e si trova nelle condizioni di manovrare a sua discrezione tutto il mercato granario italiano. L'AIMA non ha neppure la possibilità di controllare realmente il grano che per suo conto viene immagazzinato dalla Federconsorzi e, quindi, al limite, potrebbe essersi verificato e potrebbe verificarsi che partite di grano in carico alla gestione AIMA in un determinato magazzino della Federconsorzi non esistano affatto, pur continuando l'AIMA a corrispondere le spese di stoccaggio, oppure che partite di grano di proprietà dell'AIMA siano trasferite alla proprietà della Federconsorzi e viceversa. La vicenda della mancanza di grano sul mercato interno verificatasi qualche tempo fa, mentre i magazzini della Federconsorzi ne erano pieni, è più di ogni altra indicativa di una situazione assurda alla quale bisogna porre termine senza indugi.

L'AIMA si configura, inoltre, come un organismo centralizzato e antidemocratico, che esclude ogni forma di partecipazione alla sua direzione e gestione delle Regioni e delle forze sociali interessate. Appare, quindi, di tutta evidenza che l'Azienda opera attualmente secondo norme del tutto inadeguate in relazione alle esigenze dello sviluppo dell'agricoltura, della regolazione del mercato, della difesa dei redditi dei produttori agricoli e degli interessi dei consumatori. Essa deve, di conseguenza, essere radicalmente ristrutturata, potenziata, articolata regionalmente e democratizzata, senza intaccare l'unitarietà di direzione a livello nazionale, allo scopo di farne un organismo efficiente e snello capace di interventi rapidi su un'area più vasta rispetto a quella attuale.

A queste esigenze intende dare una risposta organica la presente proposta di legge, che si sforza di tenere presente tutta

l'elaborazione intervenuta nella materia negli ultimi anni.

La proposta di legge prevede, anzitutto, la istituzione, nell'ambito del CIPE, del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), quale strumento della Presidenza del Consiglio dei ministri per la elaborazione, il coordinamento e l'attuazione degli indirizzi nazionali della politica agricola e alimentare, intesa come componente essenziale della politica economica generale del paese. Nello svolgimento delle funzioni ad esso affidate, il CIPAA deve stabilire rapporti permanenti con le Regioni, nel pieno rispetto della loro autonomia o dei loro poteri in materia di agricoltura e di attività connesse. Al CIPAA compete, inoltre, la vigilanza sulla attività dell'AIMA della quale approva i programmi, i bilanci, la relazione annuale, i regolamenti e gli interventi di maggiore rilevanza.

Per quanto si riferisce specificatamente alla ristrutturazione dell'AIMA, gli aspetti essenziali della proposta di legge possono essere così sintetizzati:

a) estensione dei compiti di intervento affidati all'AIMA, tra i quali particolarmente importanti appaiono quelli di cui alle lettere e) e f) dell'articolo 4, relativi agli interventi diretti sul mercato interno e internazionale dei prodotti agricoli e alimentari e agli interventi per assicurare l'approvvigionamento a prezzi regolati dei mezzi tecnici e produttivi necessari all'agricoltura;

b) decentramento regionale dell'Azienda tramite la costituzione di agenzie regionali quali organismi decentrati dell'Azienda medesima, con funzioni, struttura e organico determinati dallo statuto dell'AIMA, affiancate da comitati consultivi regionali largamente rappresentative delle forze sociali interessate e delle loro organizzazioni;

c) partecipazione delle categorie agricole e delle loro organizzazioni professionali, cooperative e associative, nonché dei sindacati e di altre categorie interessate alla gestione dell'AIMA mediante la costituzione di un Comitato consultivo nazionale, con funzioni ben determinate, che affianca il comitato di direzione dell'Azienda, composto da nove membri, tra i quali il presidente, scelti secondo criteri di competenza tra esperti nelle materie connesse ai compiti istituzionali dell'AIMA;

d) precisa definizione dei soggetti di cui l'AIMA può avvalersi come assuntori

per gli interventi di mercato, introducendo la norma di grande importanza secondo la quale l'AIMA anticipa a favore delle cooperative e loro consorzi e delle associazioni dei produttori che effettuano interventi come assuntori il 70 per cento del valore del prodotto ritirato e presta loro fidejussioni nella misura necessaria per la copertura del costo totale delle operazioni: questa norma favorirà certamente un ampio sviluppo delle forme cooperative e associative sul territorio nazionale;

e) introduzione di alcune norme concernenti la Federazione italiana dei consorzi agrari rivolte a ridimensionare i compiti da essa svolti centralmente, ad affermare l'autonomia dei consorzi agrari relativamente alla nomina dei direttori dei consorzi stessi e il diritto di tutti i titolari di imprese agricole, a qualsiasi titolo condotte, a divenire soci dei consorzi agrari, demandando alla Regione ogni decisione in caso di reiezione delle domande di ammissione a socio;

f) regolamentazione della esigenza di stabilire un rapporto tra l'AIMA e le aziende di Stato a partecipazione statale che operano nei settori della trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e in quelli della produzione dei mezzi tecnici e produttivi necessari all'agricoltura;

g) determinazione di norme di finanziamento che assicurino il tempestivo e adeguato flusso dei mezzi finanziari necessari per l'espletamento dei compiti istituzionali affidati all'Azienda, oltre a quelli relativi alle sue spese di funzionamento;

h) trasferimento all'AIMA dei compiti svolti dall'Ente nazionale risi in materia di mercato nel settore risicolo; soppressione della Cassa conguaglio zucchero e trasferimento dei relativi compiti, attività, passività, diritti ed obblighi all'AIMA; inquadramento, su domanda, del personale dell'IRVAM nell'organico dell'AIMA per lo svolgimento delle indagini previsionali e ricerche di mercato necessarie al miglior svolgimento dei suoi compiti;

i) dotazione all'Azienda di un contingente di personale, tratto dal ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, determinato annualmente in base alle esigenze di servizio.

Stante la rilevanza e l'urgenza del provvedimento oggetto della presente proposta di legge, i presentatori auspicano che possano determinarsi in merito le più ampie convergenze ed intese tra tutte le forze democratiche rappresentate nel Parlamento, così da renderne possibile la più sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito, nell'ambito del CIPE, il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).

Esso è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato, del commercio con l'estero e per gli interventi nel Mezzogiorno.

Il CIPAA è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne è il vicepresidente.

Per il funzionamento del CIPAA si applicano le norme di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

ART. 2.

Spetta al CIPAA:

a) proporre al Consiglio dei ministri gli indirizzi nazionali di politica agricola e alimentare da perseguire unitariamente, in relazione al loro rilievo ai fini della politica economica generale del paese, in particolare nei suoi aspetti internazionali;

b) coadiuvare il Presidente del Consiglio nel coordinamento della attività di attuazione degli indirizzi di cui alla lettera a) del presente articolo affidati a organi centrali dell'amministrazione dello Stato;

c) sovrintendere alle misure di intervento nel mercato agricolo-alimentare e dei mezzi tecnici e produttivi necessari all'agricoltura disposte in attuazione dei predetti indirizzi e che, in vista della loro rilevanza ai fini della politica economica nazionale e della loro dimensione economica, non siano affidati alle Regioni.

ART. 3.

Le proposte del CIPAA di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 vengono comunicate alle Regioni, affinché queste possano formulare, entro un congruo ter-

mine di tempo determinato dal CIPAA medesimo, loro eventuali osservazioni. Tali osservazioni, insieme alle proposte del CIPAA, sono inoltrate al Consiglio dei ministri e comunicate alla Commissione parlamentare per gli affari regionali e alle Commissioni agricoltura della Camera e del Senato.

I compiti di intervento di cui alla lettera c) del precedente articolo 2 vengono svolti, sotto la direzione del CIPAA, dall'AIMA, Azienda per gli interventi nel mercato agricolo e alimentare, con ordinamento e bilancio autonomi secondo quanto disposto dalla presente legge.

ART. 4.

In conformità ai precedenti articoli 2, lettera c), e 3, l'AIMA:

a) svolge compiti di organismo di intervento nel mercato agricolo per conto dello Stato italiano a norma dei regolamenti della CEE;

b) cura l'esecuzione di forniture agricole e alimentari disposte in relazione agli impegni assunti in accordi internazionali per l'aiuto e la cooperazione con altri paesi;

c) cura indagini, studi e ricerche sull'andamento della produzione e del mercato dei prodotti agricoli e sulle strutture produttive e commerciali;

d) svolge, in collaborazione con l'Istituto per il commercio con l'estero, attività per la valorizzazione della produzione agricola e lo sviluppo degli scambi con l'estero dei prodotti agricolo-alimentari;

e) effettua interventi nel mercato interno e internazionale dei prodotti agricolo-alimentari disposti ai sensi della lettera c) del precedente articolo 2, al fine di regolare il mercato dei prodotti medesimi, di contenere il livello dei prezzi al consumo e di assicurare una equa remunerazione ai produttori agricoli;

f) effettua interventi rivolti ad assicurare il regolare approvvigionamento a prezzi regolati di mezzi tecnici e produttivi necessari all'agricoltura.

ART. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica lo statuto dell'AIMA.

Lo statuto sarà approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del CIPAA, con la procedura di cui all'articolo 3, primo comma, della presente legge, previo parere delle Commissioni per gli affari costituzionali e dell'agricoltura della Camera e del Senato e sentite le organizzazioni professionali, cooperative e associative dei produttori agricoli a vocazione nazionale e i sindacati.

Esso disciplina, nel rispetto della presente legge, l'ordinamento e il funzionamento interni dell'AIMA, ivi comprese le procedure e le norme di contabilità, al fine di garantire la maggiore snellezza e flessibilità organizzative.

ART. 6.

Il CIPAA esercita la vigilanza sull'attività dell'AIMA e in particolare:

a) approva i programmi di attività, il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni e il bilancio consuntivo della Azienda;

b) approva la relazione annuale sull'attività dell'Azienda, da presentare con i bilanci preventivo e consuntivo al Parlamento in allegato al bilancio dello Stato, e da trasmettere alle Regioni;

c) approva i regolamenti concernenti l'ordinamento e il funzionamento interni dell'AIMA, nonché il regolamento organico del personale e le eventuali modifiche e integrazioni dello stesso;

d) autorizza gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e f) del precedente articolo 4;

e) vigila a che l'attività dell'AIMA si svolga nel pieno rispetto delle competenze costituzionali e dei poteri di programmazione delle Regioni.

ART. 7.

Sono organi dell'AIMA:

- a) il presidente;
- b) il comitato di direzione.

ART. 8.

Il comitato di direzione dell'AIMA è composto dal presidente e da otto membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo criteri di

competenza tecnica o amministrativa, tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, su proposta del CIPAA previa intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le proposte saranno preventivamente comunicate alle Commissioni agricoltura della Camera e del Senato, le quali potranno, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, adottare eventuali determinazioni.

I membri del comitato di direzione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I dipendenti di pubbliche amministrazioni chiamati a far parte del comitato di direzione sono collocati fuori ruolo per il periodo di durata in carica.

Lo statuto dell'AIMA dovrà prevedere la preposizione individuale o collegiale dei componenti il comitato di direzione, in relazione alle singole competenze, ai diversi settori organizzativi dell'Azienda o alla trattazione di compiti specifici.

Il trattamento economico del presidente e dei componenti il comitato di direzione è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio con riferimento alle retribuzioni dei dirigenti dell'amministrazione statale.

Il comitato di direzione delibera a maggioranza dei componenti con la presenza di almeno sei di essi. Lo scioglimento anticipato del comitato di direzione o la revoca di singoli componenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del CIPAA d'intesa con la commissione interregionale di cui al primo comma del presente articolo.

Il comitato di direzione può invitare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, esperti particolarmente qualificati nei settori di attività dell'Azienda.

ART. 9.

Il comitato di direzione è l'organo preposto alla gestione dell'Azienda ed esercita in particolare le seguenti attribuzioni:

a) delibera sulle proposte dei regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento interni dell'Azienda;

b) delibera sulle proposte dei programmi annuali e pluriennali, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo;

c) delibera sui programmi previsionali delle esigenze di cassa della gestione finanziaria di cui al successivo articolo 29;

d) delibera sui disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti comunitari e degli altri interventi di cui al precedente articolo 4, lettere c) e d) e sulle condizioni generali di contratto;

e) delibera sull'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e sulle relative condizioni contrattuali, nonché sulla resa dei conti degli assuntori medesimi;

f) delibera sulle risultanze attive e passive delle gestioni commerciali per il relativo assetto a carico rispettivamente dello Stato italiano e della CEE;

g) delibera sulla proposta di relazione annuale concernente l'attività dell'Azienda;

h) esercita tutte le attribuzioni concernenti la gestione dell'Azienda previste dalla presente legge e dallo statuto che non siano riservate al presidente.

ART. 10.

Il presidente ha la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Azienda e sovrintende al funzionamento generale della stessa. In particolare il presidente:

a) cura i rapporti con le altre amministrazioni, organismi, enti ed organizzazioni interessate;

b) adotta i provvedimenti e stipula i contratti e le convenzioni in attuazione delle delibere del comitato di direzione e adotta tutti gli atti esecutivi delle delibere del comitato stesso che non siano, a norma di statuto, delegati o attribuiti ad altri componenti del comitato di direzione;

c) adotta sotto la propria responsabilità i provvedimenti provvisori richiesti per far fronte ad eccezionali situazioni di accertata necessità e urgenza, salva ratifica del comitato di direzione;

d) può partecipare in qualità di consulente tecnico alla delegazione italiana presso la CEE per le questioni concernenti la predisposizione e l'applicazione dei regolamenti e di altre disposizioni comunitarie relative all'organizzazione del mercato agricolo.

ART. 11.

Al fine di assicurare la partecipazione alla attività dell'AIMA delle forze sociali interessate e delle loro organizzazioni è istituito un comitato consultivo così composto:

a) da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti:

b) da due rappresentanti dei conduttori agricoli non coltivatori diretti;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali cooperative maggiormente rappresentative;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

e) da tre rappresentanti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute;

f) da tre rappresentanti dei commercianti al dettaglio;

g) da tre rappresentanti del personale dipendente dell'AIMA, eletti dal personale stesso;

h) dai presidenti dei comitati delle agenzie regionali di cui al successivo articolo 13.

I rappresentanti di cui al precedente comma sono nominati dal CIPAA, su designazione, in numero non superiore a tre per quelli di cui alla lettera a) e di uno per quelli di cui alle lettere b), c), d), e) e f), da parte delle organizzazioni interessate a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Il consiglio generale nomina nel suo seno, a maggioranza di due terzi dei componenti, il presidente e ne determina, con la stessa maggioranza, le attribuzioni.

ART. 12.

Il comitato consultivo esprime pareri:

a) sui programmi annuali e pluriennali dell'AIMA;

b) sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Azienda;

c) sulla relazione annuale di attività dell'AIMA;

d) sui disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento di cui all'articolo 4, lettere a), e) e f), della presente legge, sulle condizioni generali di contratto per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Azienda e sulle domande di iscrizione nell'albo degli assuntori;

e) su tutte le questioni ad esso sottoposte dal CIPAA e dal comitato di direzione dell'AIMA;

f) esercita le altre funzioni conferitegli dalla presente legge e dallo statuto dell'AIMA.

Il comitato consultivo può sottoporre al CIPAA e all'AIMA proposte relative alla attività dell'Azienda. Esso ha diritto di ottenere informazioni, dati e documenti relativi all'attività dell'AIMA.

ART. 13.

Presso ogni Regione è costituita una agenzia regionale dell'AIMA, quale organismo decentrato per l'espletamento dei compiti di istituto dell'Azienda. Ad essa è preposto un direttore nominato d'intesa fra il comitato di direzione dell'AIMA e la Regione interessata. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Le funzioni, la struttura e l'organico delle agenzie regionali saranno determinati dallo statuto dell'AIMA.

Presso ogni agenzia regionale è costituito un comitato consultivo composto dai rappresentanti regionali delle categorie e delle organizzazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del precedente articolo 12, nominati con decreto del presidente della Regione su designazione delle organizzazioni regionali interessate secondo i criteri di cui al secondo comma del citato articolo 12 della presente legge. Il comitato nomina nel suo seno, a maggioranza di due terzi dei componenti, il presidente e ne determina i compiti.

Il comitato consultivo esprime pareri sulle domande di iscrizione nell'albo degli assuntori da parte di soggetti operanti nel territorio regionale, sull'affidamento delle operazioni di intervento a singoli assuntori e su tutte le altre questioni ad esso sottoposte dall'AIMA e dal direttore dell'agenzia regionale.

Il comitato consultivo regionale può sottoporre all'agenzia regionale e al comitato di direzione dell'AIMA proposte relative alla attività dell'Azienda. Esso ha diritto di ottenere informazioni, dati e documenti relativi alla attività dell'AIMA.

L'AIMA e le sue agenzie operano nelle singole regioni nel pieno rispetto delle competenze e dei poteri delle Regioni.

Le Regioni hanno diritto di ottenere dall'AIMA e dalle sue agenzie regionali tutte le informazioni, dati e documenti che ritengono necessari sull'attività dell'Azienda. Le osservazioni e le proposte delle Regioni sull'attività dell'AIMA vengono trasmesse al CIPAA e ai competenti organi parlamentari.

ART. 14.

Per l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, premi, sovvenzioni, sussidi, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi alla organizzazione comune dei mercati agricoli, il Ministro del tesoro stipula con le Regioni apposite convenzioni, sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro stesso previa intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Tali convenzioni devono prevedere gli adempimenti demandati alle Regioni, da svolgersi utilizzando gli uffici degli enti locali o degli organismi comprensoriali, i criteri da osservarsi nello svolgimento degli stessi e i rapporti finanziari conseguenti.

ART. 15.

Per gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente articolo 3, l'AIMA si avvale di cooperative e loro consorzi, di associazioni dei produttori agricoli e dei consorzi agrari che risultino iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 17, mediante convenzioni stipulate sulla base delle condizioni generali deliberate dai suoi organi dirigenti, secondo quanto previsto dalla presente legge, dando la precedenza alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni dei produttori.

Le convenzioni sono stipulate mediante licitazione privata ovvero, quando questa sia stata esperita senza esito o ricorrano condizioni di necessità e urgenza, previa delibera motivata del comitato di direzione, a trattativa privata.

In casi di necessità e di urgenza che rivestano particolare carattere di interesse nazionale, l'AIMA può utilizzare direttamente le attrezzature, gli impianti e il relativo personale della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari mediante convenzioni da stipulare con gli stessi. In caso di mancato accordo tra le parti, provvede con proprio provvedimento il CIPAA su richiesta del comitato di direzione dell'AIMA.

Ai fini degli interventi di cui alle lettere *e)* e *f)* del precedente articolo 4, l'AIMA provvede all'acquisto dei prodotti sul mercato interno e internazionale e alla

loro immissione sul mercato a prezzi maggiorati dei soli costi di gestione, preferibilmente tramite cooperative e loro consorzi, associazioni dei produttori agricoli, consorzi tra dettaglianti e altri organismi pubblici operanti nel settore della distribuzione, nonché mediante accordi con le Regioni e gli enti locali.

Gli acquisti dei prodotti agricoli sul mercato interno di cui alla lettera e) del citato articolo 4 vengono effettuati dall'AIMA mediante accordi con le associazioni dei produttori agricoli, assistite dalle organizzazioni professionali e cooperative dei produttori medesimi. Ove non esistano le associazioni, gli accordi vengono fatti con le predette organizzazioni professionali e cooperative.

Ai fini della valorizzazione e dello sviluppo degli scambi con l'estero di cui alla lettera d) del precedente articolo 4, l'AIMA stabilisce opportuni accordi con l'Istituto del commercio con l'estero, il quale provvederà ad istituire nel suo seno una sezione speciale per il settore agricolo.

ART. 16.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato di direzione dell'AIMA, sentito il comitato consultivo nazionale, stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'albo degli assuntori di cui al precedente articolo, secondo le specifiche categorie merceologiche.

Possono essere iscritti nell'albo degli assuntori le cooperative e i loro consorzi, le associazioni dei produttori agricoli e i singoli consorzi agrari.

I soggetti interessati di cui al comma precedente che intendono stipulare convenzioni con l'AIMA possono presentare domanda per l'iscrizione nell'albo, specificando le zone e i prodotti interessati e le attrezzature di cui dispongono. L'iscrizione è disposta dal comitato di direzione dell'AIMA entro 60 giorni dall'avvenuta presentazione della domanda, sentito il parere del comitato consultivo nazionale e, per il territorio di competenza, dei comitati consultivi regionali. In caso di reiezione della domanda da parte del comitato di direzione dell'AIMA, decide, su ricorso degli interessati, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione di reiezione, la Regione competente per territorio.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Presso ogni agenzia regionale è istituito un albo regionale degli assuntori operanti nel territorio regionale.

ART. 17.

Ai soli fini di accertare la sussistenza e il permanere dei requisiti o il regolare adempimento delle convenzioni stipulate, la Regione, l'AIMA e le sue agenzie regionali possono disporre, in ogni momento e senza preavviso, ispezioni e accertamenti presso i soggetti iscritti all'albo o che abbiano presentato domanda di iscrizione.

Sulla base delle risultanze delle ispezioni effettuate, il comitato di direzione dell'AIMA può disporre, con provvedimento motivato, su conforme parere dei comitati delle agenzie regionali, la cancellazione o la sospensione temporanea dell'albo, stabilendo i termini e le condizioni per la necessaria regolarizzazione.

ART. 18.

Gli assuntori possono avere accesso, nei limiti stabiliti dalle convenzioni, al credito agevolato e possono inoltre procurarsi i mezzi finanziari necessari mediante operazioni di credito, garantite da privilegio sul prodotto acquistato.

La girata delle cambiali, eventualmente rilasciate e rappresentative del credito privilegiato, produce anche il trasferimento del privilegio.

Chiunque faccia valere il suo credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dall'assuntore surroga lo stesso nelle obbligazioni che questi aveva con l'AIMA.

A richiesta degli interessati, l'AIMA concede alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni dei produttori anticipazioni in misura non superiore al 70 per cento del valore del prodotto mensilmente ritirato e presta fidejussione nella misura necessaria per la copertura del costo delle operazioni.

ART. 19.

I risultati delle indagini, studi e ricerche effettuate dall'AIMA a norma della lettera c) del precedente articolo 4 sono messi a disposizione delle Regioni e delle organizzazioni nazionali dei produttori agricoli, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

ART. 20.

La Federazione italiana dei consorzi agrari esercita le attività di cui ai punti 1), 2), 6) e 7) dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1235, nel rispetto della programmazione economica nazionale e regionale, dei poteri delle Regioni e delle attribuzioni affidate al CIPAA e all'AIMA. Le altre attività attualmente svolte che non rientrano in quelle previste dal presente comma, sono trasferite ai consorzi agrari.

La nomina dei direttori dei consorzi agrari è di competenza dei consigli di amministrazione dei consorzi stessi.

Possono essere soci dei consorzi agrari tutti i titolari di imprese agrarie, singoli o associati, a qualsiasi titolo condotte. In caso di reiezione della domanda di ammissione a socio dei consorzi agrari, l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa, alla Regione, la quale decide in via definitiva.

Le leggi regionali coordineranno su basi regionali l'attività dei consorzi agrari e i rapporti tra i consorzi stessi e le agenzie regionali dell'AIMA, le associazioni dei produttori agricoli, le cooperative e i loro consorzi.

Sono abrogati il primo comma dell'articolo 3, il primo e il secondo comma dell'articolo 7, l'articolo 9 e l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1235. Sono altresì abrogate tutte le altre norme in contrasto con il presente articolo contenute nel predetto decreto legislativo e negli statuti della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari.

ART. 21.

Le aziende di Stato e a partecipazione statale che operano nei settori della trasformazione industriale e della conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari e della produzione dei mezzi tecnici e produttivi necessari alla agricoltura sono tenute, a richiesta dell'AIMA, a stabilire con questa accordi e contratti per l'acquisto e la vendita dei prodotti medesimi. In caso di mancato accordo tra le parti, decide il CIPAA, d'intesa con la commissione interregionale di

cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

È compito dell'AIMA aiutare in ogni forma possibile la creazione e lo sviluppo di organismi cooperativi e associativi tra produttori agricoli per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. A tali fini, essa è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario e a prestare fidejussioni a favore degli organismi predetti.

ART. 22.

I mezzi finanziari per l'espletamento dei compiti dell'AIMA sono costituiti:

a) dalle anticipazioni dello Stato di cui al successivo articolo 25;

b) dalle anticipazioni della CEE per il finanziamento degli interventi svolti dall'AIMA, le cui spese siano a carico della Comunità. Tali anticipazioni saranno accreditate sul conto che sarà stabilito dallo statuto;

c) dagli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato per le spese generali di funzionamento degli organi ed uffici della Azienda, di cui al successivo articolo 26;

d) dalle eventuali entrate realizzate nell'espletamento delle attività istituzionalmente attribuite all'Azienda.

ART. 23.

Le attività svolte dall'AIMA in espletamento dei compiti di cui all'articolo 4, lettere a), b), e) e f) della presente legge rientrano nell'ambito di apposita gestione finanziaria dell'Azienda.

Tale gestione, basata sul principio del bilancio di cassa, è distinta in quattro sezioni, rispettivamente per gli interventi di cui alle lettere citate nel precedente comma. I relativi risultati sono di spettanza dello Stato o delle Comunità europee, in relazione alla rispettiva competenza.

Le esigenze di cassa della « gestione finanziaria » sono previste sulla base di programmi semestrali deliberati dal comitato di direzione dell'AIMA, rispettivamente entro il 30 novembre e il 31 maggio di ogni anno.

I programmi previsionali semestrali di cassa si riferiscono, rispettivamente, ai semestri 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre e possono essere aggiornati in relazione a sopravvenute esigenze.

Le operazioni relative al funzionamento degli uffici dell'AIMA, nonché quelle relative ai compiti di cui alle lettere *c)* e *d)* del precedente articolo 4, rientrano nell'ambito della gestione di funzionamento dell'AIMA, le cui spese sono a totale carico dello Stato.

ART. 24.

Per provvedere alle esigenze di cassa della gestione finanziaria dell'AIMA, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi previsionali semestrali di cui al precedente articolo 23.

Il Ministro del tesoro inoltrerà alla Banca d'Italia le richieste di anticipazione di cui al comma precedente entro il 1° febbraio di ogni anno e verserà le somme relative entro i 30 giorni successivi.

In relazione alle anticipazioni, il Ministro del tesoro rilascerà alla Banca d'Italia certificati speciali di credito per il corrispondente importo.

La determinazione del relativo tasso di interesse, nonché la durata massima ed i termini di rimborso di detti certificati speciali di credito, sono attribuiti al Ministro del tesoro, che provvede all'occorrenza con propri decreti.

Il versamento alla gestione finanziaria dell'AIMA dell'importo delle citate anticipazioni verrà effettuato a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

I versamenti a favore del bilancio dello Stato, ai sensi delle norme comunitarie per gli interventi effettuati dall'AIMA, dell'importo delle citate anticipazioni, verrà effettuato a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

I versamenti a carico del bilancio dello Stato ai sensi delle norme comunitarie per gli interventi effettuati dall'AIMA a carico della gestione finanziaria, sono destinati, nei limiti delle citate anticipazioni, al rimborso dei certificati speciali di credito rilasciati alla Banca d'Italia, oppure saranno trasferiti, qualora non occorrono, alla stessa gestione finanziaria.

ART. 25.

All'AIMA è assegnata, per le spese generali di funzionamento, una somma che sarà annualmente determinata con legge di

approvazione del bilancio dello Stato ed iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sulla base del bilancio preventivo dell'Azienda.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il bilancio preventivo dell'AIMA deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno precedente.

Per l'anno finanziario 1977 l'assegnazione è determinata nell'importo di lire 30 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nei singoli esercizi finanziari, le variazioni di bilancio connesse all'applicazione della presente legge.

ART. 26.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303 è soppressa e tutte le attività e passività sono trasferite all'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo e alimentare (AIMA), istituita con la presente legge, che subentra in tutti i rapporti patrimoniali della stessa.

I compiti svolti dall'Ente nazionale risi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 e successive modifiche e integrazioni, relativi alla attuazione dell'organizzazione comune di mercato nel settore del riso, sono trasferiti all'AIMA.

La Cassa conguaglio zucchero istituita con provvedimento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968, è soppressa ed i relativi compiti sono trasferiti all'AIMA, cui sono altresì devoluti attività, passività, diritti ed obblighi della Cassa medesima.

Agli adempimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con propri decreti, previa intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Con lo statuto dell'AIMA si provvederà, altresì, ad adeguare l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei compiti della sezione specializzata dell'AIMA per gli interventi nel settore del tabacco greggio, istituita con legge 27 gennaio 1971, n. 3, ai principi e alle norme stabiliti dalla pre-

sente legge, nel rispetto delle esigenze di specializzazione e di decentramento dei servizi finora espletati dalla sezione.

ART. 27.

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'AIMA si avvale di personale proveniente dal ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il contingente di personale, distinto per carriera e specializzazioni, sarà determinato annualmente in base alle esigenze di servizio, con delibera del Comitato di direzione di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero del tesoro.

Nella prima attuazione della presente legge l'AIMA si avvale di personale comandato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato.

L'AIMA può altresì avvalersi delle prestazioni professionali di esperti in materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, in numero non superiore a 20, con contratto a tempo determinato della durata non superiore a tre anni, disciplinato dalle norme del diritto privato e con retribuzione stabilita con delibera del Comitato di direzione, approvata dal CIPAA, sulla base di quella del settore privato.

ART. 28.

In relazione ai compiti attribuiti dalla presente legge all'AIMA, a partire dal terzo mese successivo alla entrata in vigore della legge medesima, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste cessa di avvalersi dell'IRVAM per le indagini e le ricerche previste dalla legge 4 agosto 1971, n. 592, e da ogni convenzione stipulata a norma delle leggi vigenti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a definire con propri decreti i rapporti giuridici pendenti alla medesima data. Per assicurare, fino a tale data, la continuità dei servizi svolti dall'IRVAM il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere nella misura ritenuta necessaria in relazione a specifici programmi di attività, contributi al suddetto ente, i quali graveranno sullo stanziamento di cui al capitolo 1533 del bi-

lancio di previsione dello Stato per l'anno 1977.

Il personale dell'IRVAM, in servizio in data non posteriore al 31 dicembre 1975, è inquadrato, su domanda da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel ruolo unico di cui all'articolo 6 della legge n. 382, del 22 luglio 1975, e di esso l'AIMA può avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Al suddetto personale si applica il trattamento previsto per i dipendenti civili dello Stato, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Per l'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole carriere, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, provvede a determinare una tabella di raffronto fra le qualifiche rivestite nell'amministrazione di provenienza e le carriere dell'ordinamento statale.

Al personale inquadrato a norma del presente articolo viene attribuito lo stipendio iniziale della carriera in cui viene inserito maggiorato di aumenti periodici e classi di stipendio fino ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio al nuovo ordinamento, che sarà calcolato comprendendovi l'indennità di contingenza ed escludendo dal computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, anche se forfetizzati, le indennità di missione, di residenza allo estero, ed ogni altro emolumento avente carattere di aleatorietà.

ART. 29.

La Corte dei conti esercita in via successiva la vigilanza e il controllo di legittimità sull'attività amministrativa della Azienda.

Ai fini di cui al precedente comma, l'AIMA trasmette alla predetta sezione rendiconti semestrali delle entrate e delle uscite e, alla loro conclusione, rendiconti definitivi specifici per singoli interventi, corredati dalla necessaria documentazione contabile.

ART. 30.

È abrogata ogni disposizione contrastante e comunque incompatibile con le norme di cui alla presente legge.